

STATUTO

DIGA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARMIGNANO DI BRENTA PD
VIALE EUROPA 23/B

Numero REA: PD - 468821

Codice fiscale: 05458470282

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2022 - Statuto completo;	2
---	---



ALLEGATO "A"
AL N. 896 di rep.
AL N. 689 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"DIGA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"
CAPITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione sociale

La società è denominata

"DIGA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

2.1 La società ha sede nel Comune di Carmignano di Brenta (PD) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile; pertanto l'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra citato. L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte o esserne anticipato lo scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società intende operare nell'ambito dei settori di cui alle lettere d), i) ed u) di cui all'art. 2 d.lgs 112/2017 attraverso la promozione di attività di educazione e formazione professionale, attività culturali, artistiche, ricreative e attività sportive dilettantistiche.

Per il perseguimento dei propri scopi la società, quale impresa sociale, svolgerà, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui sopra le seguenti attività:

- promozione e realizzazione di iniziative di istruzione, educazione e formazione, master, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop, con particolare riferimento ai temi della tutela dello sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini, della diffusione della solidarietà nei rapporti umani e della difesa della libertà civili, individuali e collettive;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi compresa l'organizzazione e realizzazione di eventi, la promozione di bandi e concorsi nazionali e internazionali, la creazione e gestione di musei, spazi espositivi, centri di studio e documentazione, per

conto proprio o di terzi;

- sviluppo di iniziative editoriali;

- ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, ovvero diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la divulgazione, la formazione tecnico specialistica, la pubblicazione di dati o risultati o il trasferimento di tecnologie;

- organizzazione e promozione di attività didattiche nei settori sportivi e del benessere legati alla natura come escursionismo, nordicwalking, orienteering, alpinismo, arrampicata sportiva, sci, snowboard, rafting, canoa, sub, vela, speleologia, parkour, corsa ad ostacoli, biking, terme, wellness;

- organizzazione e promozione di attività sportive, comprese le attività didattiche, nelle discipline del pilates, yoga, ginnastica, ginnastica posturale, ginnastica medico-funzionale, ginnastica dolce, ginnastica presciistica, ginnastica pre e post parto, stretching, attività ludico-motoria per bambini, psicomotricità, musicoterapia, fitness musicale, aerobica, step, cardio dance, zumba, balli latino-americani, pallavolo, pallacanestro, rugby, calcetto, calcio, tennis, pattinaggio, bocce, subacquea, attività natatorie, sport acquatici, sport su neve, indoor cycling, ciclismo, modellismo dinamico, baby sitting, attività relative al benessere in forma olistica, giochi da tavolo, soft air, attività preparatorie atletiche, rawing, arti marziali, attività motorie all'aria aperta, attività per i diversamente abili, attività sportive e ricreative per terza età, corsi formazione istruttori;

- la gestione di impianti sportivi adibiti a palestre, piscine, campi ed impianti sportivi, verde pubblico, sale di ritrovo, luoghi per attività culturale, ricreativa e simili;

- l'organizzazione di attività sportive e motorie di qualunque genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e iniziative sportive varie.

La società nell'ambito delle proprie attività, potrà inoltre: (i) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, (ii) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi/convenzioni con enti, anche di diritto pubblico, (iii) partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure di evidenza pubblica e programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'oggetto sociale.

4.2 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonché le attività professionali riservate ad iscritti in albi o ordini professionali e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

4.3 Le attività dell'oggetto, come previsto dall'articolo 2 del D.lgs. 112/2017, devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

CAPITOLO II

CAPITALE E QUOTE

Articolo 5 - Capitale sociale, quote e diritti sociali

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

5.2 Nel rispetto dell'art. 2463 c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro. Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, c.c.

5.3 Ai sensi dell'art. 2468, 2 comma c.c., i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta, anche se è consentito prevedere che le partecipazioni dei soci siano determinate in misura non proporzionale al conferimento.

5.4 Ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., i soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c. [ovvero riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento dello stesso al minimo di legge]; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma primo, c.c..

5.5 Ai sensi dell'art. 2481 comma secondo c.c., la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.7 Ai sensi dell'art. 2482 bis comma secondo c.c., nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma secondo, c.c., qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.8 Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma secondo, c.c. [ovvero mancata esecuzione dei conferimenti], in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

5.9 L'aumento o la diminuzione del capitale sociale con conferimenti in denaro dovrà in ogni caso essere deliberata dalla maggioranza dell'assemblea.

Articolo 6 - Finanziamenti dei soci

6.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e al D.Lgs. 112/2017 (e in particolare l'art. 3 comma 2).

Articolo 7 - Titoli di debito

7.1 Nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2483 c.c. e di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017, la società può emettere titoli di

debito. L'emissione deve essere deliberata con decisione dell'assemblea dei soci.

**Articolo 8 - Trasferimento delle quote di
partecipazione per atto tra vivi o mortis causa**

8.1 Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle quote o dei diritti reali o di garanzia relativi alle quote stesse, ivi compresi, in via esemplificativa e non tassativa i negozi di compravendita, permuta, donazione, conferimento in società, costituzione di rendita, cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", cessione o conferimento di azienda e in genere ogni negozio di trasferimento o costituzione di diritti reali.

8.2 Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando si intenda trasferire le quote a terzi estranei alla compagine sociale, compresi il coniuge e i parenti in linea retta, sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti modalità:

- il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie quote, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha inviato comunicazione dell'offerta;

- b) le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera prelazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di

trasferire le quote all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di che, la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad una valutazione della società da affidare ad un revisore legale iscritto nel registro previsto dal D.Lgs n. 39/2010 e nominato di comune accordo dagli altri soci. Questo dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota di partecipazione al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza o condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017; il prezzo così fissato sarà vincolante per tutte le parti.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.4 Le quote di partecipazione non sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In caso di morte di un socio è facoltà dei soci superstiti liquidare parzialmente o totalmente in moneta legale le quote cadute in successione, oppure di continuare la società con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentono. L'eventuale liquidazione seguirà le indicazioni del precedente punto 8.3.

8.5. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

8.6 Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti finalizzati all'installazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca il proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società

fiduciaria;

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Articolo 8 bis - Ammissione di nuovi soci

8bis.1 Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

CAPITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9 - Decisioni dei soci -competenze e modalità

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere il voto in proporzione alla sua partecipazione.

9.2 Ai sensi dell'art. 2479 comma secondo c.c., sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni delle presenti norme per il funzionamento della società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

9.3 Come consente l'art. 2465 comma secondo c.c., non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 10 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

10.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società purché in Italia.

10.2 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

10.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive.

10.5 Ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., anche in mancanza di formale

convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

10.6 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

10.7 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita solo ad altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che lo assista, a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

10.8 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e segretario.

10.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

10.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

10.11 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Articolo 11 - Assemblea e decisioni dei soci - quorum

11.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e le relative deliberazioni e decisioni, anche in deroga agli artt. 2479 comma 6 e 2479 bis comma 3 c.c., sono assunte con il voto favorevole dei soci che

rappresentino almeno il 70% (settanta per cento).

11.2 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e le altre ipotesi previste dalla legge, che per particolari delibere richiedono un consenso rappresentativo di una maggiore percentuale del capitale.

11.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.)

CAPITOLO IV **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 12 - Amministrazione

12.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19bis.8, con la decisione dei soci, assunta ai sensi dell'art. 2479 c.c., potrà essere effettuata la scelta tra una delle seguenti forme di amministrazione e la conseguente nomina:

- a) un amministratore unico;
- b) un consiglio di amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato all'atto della nomina;
- c) due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Nel rispetto dell'articolo 7 comma 1 del D. lgs 112/2017 è permessa la nomina a soggetti esterni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci.

12.2 Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

12.4 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, Società, o imprese;
- c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

12.4 bis Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 112/2017 non possono assumere la presidenza della società rappresentanti di: (i) società costituite da un unico socio persona fisica, (ii) enti con scopo di lucro, (iii) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 20 Marzo 2001 nr. 165.

12.5 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del

termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

12.6 Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque momento.

12.7 Se viene a mancare qualcuno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.8 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci, per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

12.9 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

12.10 Ai sensi dell'art. 2475 ter comma secondo c.c., devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Articolo 13 - Compenso

13.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 112/2017 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Spetta all'Assemblea di soci determinare eventuali compensi individuali spettanti agli amministratori, in conformità a quanto sopra.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 Quando è istituito il consiglio di amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario che potrà essere estraneo al consiglio stesso. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

14.2 Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

14.3 Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.4 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, o anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.6 Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

14.7 Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere assunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva

15.1 Nel caso in cui la decisione dei soci stabilisca di non istituire un consiglio di amministrazione, in sede di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiuntiva e altri in via congiuntiva. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

15.2 In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

15.3 Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessaria agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

16.1 La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 9 delle presenti norme per il funzionamento della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma quarto, c.c..

16.3 Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o gli amministratori, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono anche nominare direttori, institori o

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza sociale

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri delegati.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CAPITOLO V

CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 18 - Organo di controllo

18.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19bis.8, i soci nominano l'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 112/2017.

18.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

18.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 18.6 la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 19 - Bilancio e utili

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio osservando le migliori e più prudenti norme commerciali e contabili, ed al loro deposito con la relazione a norma di legge se dovuta.

19.3 L'Organo Amministrativo deve, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 112/2017 depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

19.4 Gli utili netti di ciascun esercizio dedotto quanto almeno per legge destinato alla riserva legale, dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 del D. lgs 112/17.

19.5 La società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

CAPITOLO VI bis
COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI
Articolo 19 bis - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

19bis.1 L'Organo Amministrativo informa annualmente i lavoratori e i

destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione di un apposito "Rendiconto Informativo Aziendale" redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse, presso la sede sociale.

19bis.2 I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole all'Organo Amministrativo, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.

19bis.3 Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile dell'Organo Amministrativo ed essere dallo stesso valutate.

19bis.4 Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 comma 1 e 2 del D.lgs. 112/2017 la società deve quindi adottare un idoneo regolamento aziendale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa.

19bis.5 Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

19bis.6 In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti direttamente od indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla società;

b) organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra il rappresentante dei lavoratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi. Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte. Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della società in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ne discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Assemblea dei soci.

19bis.7 Gli utenti della società partecipano e sono coinvolti alle decisioni della società tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

19bis.8 Qualora società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei

lavoratori di almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Organo di Controllo.

19bis.9 I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'art. 13 D.lgs. 112/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la società dà atto nel proprio bilancio sociale.

19bis.10 In conformità al riferito art. 13, comma 2, D.lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

CAPITOLO VI ter TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

Articolo 19ter - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

19ter.1 Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

CAPITOLO VII SCIoglimento DELLA SOCIETÀ - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

20.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

20.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

20.4 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112/17 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni od ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L.gs. 112/17.

Articolo 21 - Recesso

21.1 Ha diritto di recedere dalla società, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, c.c..

21.2 Qualora, la società sia soggetta ad attività di direzione coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

21.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione

all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

21.4 In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti a procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

21.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della società.

21.6 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

21.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

21.8 In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutatosi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 del d. lgs. 112/2017.

Articolo 22 - Esclusione del socio

22.1 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.

22.2 L'esclusione dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avere luogo in caso di:

- a) interdizione o inabilitazione;
- b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- c) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

22.3 Ai sensi del d. lgs. 112/2017, il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

CAPITOLO VIII NORMA DI CHIUSURA

Articolo 23 - Rinvio

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. 112/2017 per le imprese sociali e dal Codice Civile.

Firmato: Paolo Cappozzo
Sara Stoppa
Elisa Castellan

Celeste Davide Monteforte (sigillo)

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro imprese.